

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3238

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2004

—————

Integrazione alla disciplina previdenziale a favore dei lavoratori
esposti all’amianto nella provincia di Crotone

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 marzo 1992, n. 257, provvede a predisporre una serie di interventi in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni) ovverosia un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene.

La normativa in questione concede un beneficio (coefficiente di moltiplicazione dei periodi lavorativi) utile tanto ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche (pensionamento anticipato) che alla misura delle stesse.

L'applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di amianto, e in particolare della parte previdenziale (articolo 13, comma 8), ha suscitato notevoli problemi per la difficoltà di individuare criteri oggettivi di accertamento dell'esposizione all'amianto, per le diverse interpretazioni che se ne sono date a livello nazionale, per il diffuso contenzioso che si è prodotto, per il gran numero di domande che sono state presentate in tutta Italia.

Un altro limite della legge n. 257 del 1992 è il riferimento alla certificazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) delle malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto; in questa maniera la legge inopinatamente esclude dai benefici previdenziali i lavoratori che, pur avendo subito l'esposizione all'amianto per periodi pari, se non superiori, a quelli indicati dalla legge, non sono però coperti da assicurazione INAIL (statali, ferroviari, marittimi, postali). Tale esclusione ha indotto numerosi lavoratori ad adire le vie legali. Ancora, la recente letteratura scientifica ha portato a ricono-

scere la pericolosità dell'esposizione all'amianto, anche per periodi brevi. Ne consegue la necessità di revisione del limite minimo per poter accedere ai benefici di legge.

Il presente disegno di legge intende prevedere un intervento finanziario dell'ordine di 12.500.000 euro per i lavoratori della provincia di Crotone impegnati in questi decenni in processi di lavorazione che prevedevano l'uso dell'amianto. Tali lavoratori non possono però godere dei benefici previsti dalla legislazione vigente perchè le aziende presso cui prestavano la loro opera o sono fallite o non sono più esistenti o hanno subito trasformazioni societarie. Queste aziende, inoltre, non hanno mai versato i contributi dovuti all'INAIL e questo è il motivo per cui non si riconosce lo *status* di soggetti esposti all'inquinamento da amianto per tali lavoratori.

Il disegno di legge consta di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, estende i benefici previsti dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto della provincia di Crotone non ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici, in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime. Il comma 2 dello stesso articolo demanda al Ministro delle attività produttive l'individuazione delle imprese di cui al comma 1, con apposito decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, infine, garantisce la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le prestazioni previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si estendono a tutti i lavoratori occupati nell'area della provincia di Crotone che siano stati esposti in maniera continuativa all'amianto per un periodo non inferiore a cinque anni, e che non siano stati ammessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.

2. Le imprese di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande relative all'ottenimento dei benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto. La dichiarazione di esposizione all'amianto deve essere oggetto di specifica autodichiarazione da rendersi da parte del lavoratore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in luogo di atto sostitutivo di notorietà.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono verificate da parte della gestione previdenziale, previo parere della competente ASL, entro e non oltre i successivi tre mesi. Decorso tale termine, ove la domanda non ri-

sulti respinta per iscritto, la stessa si intende accettata con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefici di legge.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.